

La clinica legale nel campo penitenziario

The Legal Clinic in the Penitentiary Field

CECILIA BLENGINO

Università degli Studi di Torino.

E-mail: ceciliapiera.blengino@unito.it

ABSTRACT

Affrontare il tema dell'efficacia dei diritti in carcere presuppone la conoscenza e la comprensione delle dinamiche conflittuali che attraversano il campo penitenziario. Assumendo lo sguardo etnografico, la clinica legale si configura come un'esperienza formativa *disvelatrice* del diritto in grado di scalfire l'impenetrabilità dell'istituzione totale, di suscitare interrogativi che attengono alla filosofia della pena, di stimolare il sapere accademico ad esercitare un ruolo attivo nell'affermazione dell'accesso alla giustizia e nella tutela dei diritti.

A comprehensive understanding of the conflict dynamics that pervade the penitentiary field is imperative to address the issue of the efficacy of rights in prison. Assuming an ethnographic perspective, the legal clinic has the capacity to challenge the impenetrability of the total institution, thereby raising questions about the philosophy of punishment and stimulating academic knowledge to play an active role in ensuring access to justice and protecting rights.

KEYWORDS

clinica legale, carcere, campo penitenziario, istituzione totale, accesso alla giustizia

clinical legal education, prison, penitentiary field, total institution, access to justice

La clinica legale nel campo penitenziario

CECILIA BLENGINO

1. *Comprendere il carcere* – 2. *Carcere e populismo penale* – 3. *I diritti nel campo penitenziario* – 4. *La clinica legale come agente nel campo*.

1. *Comprendere il carcere*

Affrontare il tema della tutela dei diritti in carcere richiede di assumere «un quadro interpretativo sostanziale circa la possibile efficacia del diritto nel conseguire un'adeguata applicazione dei suoi dettami e il rapporto esistente tra il diritto scritto (*ex libris*) e il diritto nei processi sociali in cui dovrebbe trovare applicazione (*in acta*)»¹.

Focalizzare l'attenzione sulla «concretezza dei contesti in cui i diritti, sanciti e tutelati dal diritto, dovrebbero trovare applicazione»² consente di comprendere le ragioni dell'inesistente linearità tra diritto scritto e diritto in azione e l'incapacità della forza coercitiva della legge di garantire tale linearità³.

«Analizzare in modo metodologicamente adeguato la [...] fondatezza materiale e la [...] praticabilità»⁴ dei diritti in carcere richiede consapevolezza degli elementi essenziali fondativi dell'istituzione penitenziaria: la punitività come ragion d'essere del carcere, la scarsità di risorse volte ad attenuare la sofferenza congenita alla vita reclusa, la funzionalità di ogni aspetto della realtà del carcere all'autoconservazione dell'istituzione in sé e della sua organizzazione autopoietica⁵.

I rapporti tra diritti e carcere risultano problematici sin dal periodo storico in cui quest'ultimo ha iniziato a configurarsi come istituzione deputata all'esecuzione penale⁶: la prigionia ha «infatti da sempre cercato di sottrarsi ai controlli della legge e dei suoi principi, attraverso la proclamazione dell'autonomia del carcerario rispetto all'ingerenza del potere giudiziario e ad ogni grammatica del diritto»⁷. Che il carcere si sia spesso rifiutato al diritto non significa, tuttavia, che esso non sia stato investito dalla volontà normativa del diritto stesso, con la conseguenza che il carcere si configura oggi come «un mondo letteralmente saturo di norme ufficiali tanto che nessuno degli individui che opera al suo interno appare essere in grado di conoscerle nella loro totalità»⁸.

«Con sorprendente continuità rispetto al succedersi di regimi politici dallo Stato liberale ottocentesco»⁹, l'isolamento dell'istituzione penitenziaria, la componente di violenza che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra custodi e custoditi e una cultura professionale degli operatori ispirata ad un modello di burocrazia meccanica hanno contribuito «a diffondere una concezione formalistica del diritto che, di fatto, ha reso l'istituzione penitenziaria uno spazio sociale privo delle normali garanzie dei diritti presenti nella realtà esterna»¹⁰. Il microcosmo penitenziario manifesta la sua autonomia rispetto al campo giuridico attraverso l'elaborazione di «un

¹ MOSCONI 2024, 85.

² Ivi, 86.

³ MOSCONI 2024, 86.

⁴ Ivi, 100.

⁵ *Ibidem*.

⁶ GARLAND 1999.

⁷ SARZOTTI 1999, 13.

⁸ *Ibidem*.

⁹ SARZOTTI 2004, 186.

¹⁰ Ivi, 187.

proprio lessico, professioni specifiche e abitudini professionali [...] e una logica di funzionamento» in cui l'ethos giuridico del formalismo «in un certo senso si inverte, subordinandosi alla gestione pratica dell'ordine, cioè alla prevenzione empirica del disordine nel quotidiano»¹¹.

La comprensione della pena detentiva richiede oggi che la formazione dei futuri operatori del diritto non si limiti al «dibattito scolastico intorno alle dottrine di prevenzione generale o speciale, di retribuzione o di emenda»¹² ma permetta a studenti e studentesse di addentrarsi con sguardo etnografico¹³ in alcune delle contraddizioni più profonde del nostro sistema giuridico. Come esperienza formativa *disvelatrice* del diritto¹⁴, la clinica legale offre un'opportunità pressoché unica nel corso della formazione giuridica per scalfire la chiusura dell'istituzione totale¹⁵ carceraria sperimentando le dinamiche di «ingresso e uscita dalla pancia della bestia»¹⁶ che Loic Waquant indica come indispensabili per comprendere il carcere.

Dissolta la dicotomia tra teoria e pratica, destrutturati i rigidi steccati che delineano i confini disciplinari e la presunta autosufficienza del sapere giuridico dalle scienze sociali, filosofiche e psicologiche¹⁷, dalla clinica legale scaturiscono interrogativi e riflessioni che coinvolgono la filosofia della pena, l'effettività dei diritti umani, e stimolano il sapere accademico ad esercitare un ruolo attivo nell'affermazione dell'accesso alla giustizia e nella tutela dei diritti.

2. Carcere e populismo penale

La retorica del populismo penale¹⁸ assegna oggi al carcere un ruolo centrale sia sul piano simbolico sia sul piano concreto. Da tempo, l'uso demagogico e congiunturale del diritto penale riflette ed alimenta la paura quale fonte di consenso elettorale¹⁹, traducendosi in politiche e misure illiberali che, inefficaci nel rispondere ad obiettivi di prevenzione della criminalità, disegnano «un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali»²⁰.

La detenzione riproduce ed esaspera le disuguaglianze della società extramuraria²¹, rappresentando il prodotto finale della selettività dei processi di criminalizzazione²² che la precedono. La popolazione attualmente reclusa nel mondo occidentale, per almeno due terzi rappresentata da persone provenienti da aree del disagio sociale – tossicodipendenti, stranieri, persone senza dimora o con problemi psichiatrici²³ – fa comprendere come il sistema penitenziario risponda oggi prevalentemente ad obiettivi di “detenzione sociale” e “amministrazione di sofferenza”²⁴, essendosi allontanato da tempo dagli scopi assegnatigli, almeno formalmente, dalla cornice costituzionale e legislativa²⁵. Nonostante le riforme dell'ordinamento penitenziario abbiano affermato

¹¹ MACULAN 2003, 93-94.

¹² GONNELLA, IPPOLITO 2019, 9.

¹³ CLEMMER 1967; WACQUANT 2002.

¹⁴ BLENGINO 2023.

¹⁵ Ervin Goffman utilizza il concetto in riferimento ai luoghi «di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato», GOFFMAN 1978.

¹⁶ WACQUANT 2002, 389, t.d.a.

¹⁷ BLENGINO, SARZOTTI 2021.

¹⁸ FERRAJOLI 2019.

¹⁹ GARLAND 2004; SIMON 2008.

²⁰ FERRAJOLI 2019, 1.

²¹ SARZOTTI 2022, 391.

²² SARZOTTI 2022, 389.

²³ SARZOTTI 2022, 389.

²⁴ Entrambe le espressioni sono riprese dalle parole con cui Pietro Buffa descrive la sua pluriennale esperienza come direttore di carcere, cfr BUFFA 2013.

²⁵ ANASTASIA 2022.

la residualità del carcere come *extrema ratio* legandone l'inevitabilità a ragioni di pericolosità sociale, variabili determinanti per poter fruire delle misure alternative alla detenzione sono in realtà le condizioni socio economiche ed il capitale sociale²⁶ individuali. E sono ancora questi ultimi a determinare, una volta in carcere, la qualità della vita intramuraria e la possibilità di accedere alle scarse risorse trattamentali messe a disposizione dagli istituti di pena²⁷.

Il massiccio incremento dei tassi di incarcerazione²⁸, oltre a confermare la svolta securitaria delle politiche criminali, contribuisce ad un progressivo deterioramento delle condizioni di detenzione, confermato sia dalle condanne della Corte Europea dei Diritti Umani per le condizioni precarie nelle carceri italiane²⁹ sia dal drammatico aumento del numero dei suicidi tra i detenuti³⁰.

Abbandonati nei fatti tanto scopi retributivi quanto ideali riabilitativi, nel passaggio dallo stato sociale allo stato penale³¹, le funzioni del carcere panottico sono sostituite oggi da quelle del carcere segregante in cui «ciò che i reclusi [...] fanno nelle loro celle solitarie non conta. Ciò che conta è che stiano lì. La prigionia [...] è progettata [...] come un luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi»³².

Nelle logiche del campo della penalità postmoderno i reclusi diventano non-persone³³ da eliminare dallo spazio pubblico, per le quali non operano le garanzie che lo Stato di diritto ha pensato per i cittadini³⁴.

3. I diritti nel campo penitenziario

Lo sradicamento dello spazio carcerario dagli altri luoghi antropologici che connotano la società e la complessità dell'esecuzione penale nella società postmoderna trovano spiegazione entro il concetto dell'istituzione totale³⁵, il cui potere «avvolge l'intera esistenza di chi vi è sottoposto e non sottostà ai principi ed alle regole democratiche vigenti all'esterno»³⁶.

Il funzionamento dell'istituzione totale si regge sulla perdita, attraverso progressive cerimonie di degradazione³⁷, dello status che le persone possedevano prima di entrarvi. L'adattamento alla vita carceraria comporta a questo scopo un processo di disculturazione, ovvero una progressiva incapacità di «maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno»³⁸.

L'autonomia della persona detenuta è minata alla radice nel contesto carcerario, dove vige l'obbligo di chiedere permesso o aiuto per qualsiasi attività³⁹.

Accedere ai diritti risulta ulteriormente difficoltoso in relazione alla configurazione del campo giuridico del penitenziario come un ambiente saturo di norme formali ed informali⁴⁰. L'*infra diritto*⁴¹

²⁶ BOURDIEU 1986.

²⁷ SARZOTTI 2022, 390-339.

²⁸ I dati di ANTIGONE 2025 rilevano 62.445 persone ristrette nelle carceri italiane a maggio 2025, con un tasso medio effettivo di affollamento del 133%.

²⁹ Tra le principali pronunce della CEDU si possono menzionare la storica sentenza Torregiani contro Italia dell'8 gennaio 2013 e, più recentemente, le sentenze Niort contro Italia del 27 marzo 2025 e Morabito del 10 aprile 2025.

³⁰ SANTORSO 2024.

³¹ WACQUANT 2012.

³² BAUMAN 2001, 123.

³³ DAL LAGO 1999.

³⁴ SARZOTTI 2022, 400.

³⁵ GOFFMAN 1978.

³⁶ VIANELLO 2012, 58.

³⁷ GARFINKEL 1956.

³⁸ GOFFMAN 1978, 43.

³⁹ VIANELLO 2012, 63-64.

⁴⁰ SARZOTTI 2010.

⁴¹ Il concetto di infradiritto viene qui utilizzato non solo nel senso delineato da CARBONNIER 2012, ma anche per il

carcerario, delineato dal mutevole intreccio tra norme giuridiche di livello nazionale e sovranazionale e disposizioni provenienti dalle diverse articolazioni dell'amministrazione penitenziaria coesiste con il configurarsi di ogni singolo istituto come un campo normativo relativamente autonomo⁴².

La conflittualità sommersa che attraversa l'istituzione penitenziaria tra imperativi custodiali e trattamentali⁴³ non ne struttura il funzionamento sulla relazione dicotomica tra custodi e custoditi ma sull'ambivalenza tra la rappresentazione «rigida e gerarchica, normativa e disciplinante» del carcere «e la sua natura flessibile e adattabile, discrezionale e finanche arbitraria»⁴⁴.

Contingenza e imprevedibilità dell'applicazione delle norme giuridiche in carcere si spiegano nella presenza all'interno del campo penitenziario di «un'eterogenea pluralità di gruppi sociali «dotati di particolari disposizioni (habitus), interessi (illusio), obiettivi (o poste in palio) e forme di potere e autorità stabilite dal capitale in loro possesso che definiscono le posizioni che ciascun agente occuperà in questo spazio»⁴⁵: la popolazione detenuta, la direzione, il personale di polizia penitenziaria, i funzionari giuridico-pedagogici, gli organi periferici del Ministero della giustizia, le rappresentanze sindacali, il variegato arcipelago del volontariato penitenziario e dell'associazionismo, l'avvocatura, la magistratura di sorveglianza, i garanti dei diritti delle persone private della libertà, gli enti locali, gli operatori sanitari, la scuola, le realtà produttive locali e – non ultima – l'università.

Nonostante gli obiettivi di reinserimento della pena prevedano espressamente che il trattamento avvenga «anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno»⁴⁶, la sostanziale chiusura dell'istituzione totale si materializza in «ostacoli materiali ben visibili (porte, blindati, circuiti di camminamento)»⁴⁷ e soprattutto nel consentire ad alcuni degli agenti del campo penitenziario di essere «presenti solo in certi luoghi, in certi giorni e in certi orari» e «solo lungo corridoi ben precisi»⁴⁸. L'implementazione del diritto rientra, di conseguenza, nel sostanziale monopolio degli operatori penitenziari.

A fronte della minuziosità con cui il legislatore disciplina la vita carceraria, «regole che dovrebbero consentire minimi spazi di discrezionalità all'interprete vengono pertanto "interpretate" in un'incessante negoziazione «con disinvolta libertà ermeneutica»⁴⁹. Habitus professionali⁵⁰ e cultura giuridica degli operatori risultano al proposito cruciali⁵¹. Nello spazio di discrezionalità lasciato all'interpretazione delle norme relative al settore trattamentale, l'agire degli operatori, entro i rispettivi habitus professionali, si caratterizza per l'ampio ricorso a categorizzazioni. Ciò può, ad esempio, generare strategie di ottimizzazione del lavoro «attraverso l'esclusione di precise categorie di detenuti, etichettate come "inaffidabili" (stranieri privi di permesso di soggiorno, tossicodipendenti etc.), dalla possibilità di accedere a benefici penitenziari»⁵² e dal coinvolgimento in attività e progetti.

Per la popolazione detenuta la norma giuridica costituisce una risorsa preziosa. Essa si rivela strumento di emancipazione o fattore di discriminazione in relazione alle difficoltà che le per-

ruolo riconosciuto al fenomeno nel processo di disciplinamento da FOUCAULT 1976.

⁴² SARZOTTI 2022.

⁴³ SARZOTTI 1999, 9.

⁴⁴ VIANELLO 2012, 60.

⁴⁵ MACULAN 2023, 94.

⁴⁶ Art. 1 L. 26 luglio 1975, n. 354.

⁴⁷ VIANELLO 2018, 32.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ SARZOTTI 1999, 14.

⁵⁰ MACULAN 2023, 105.

⁵¹ SARZOTTI 1999 rileva a riguardo come il corpo della polizia penitenziaria tenda a riconoscere nel mantenimento dell'ordine il principale obiettivo del proprio operato, mentre l'ethos professionale dei funzionari giuridico-pedagogici sembrerebbe orientare il loro agire primariamente ad obiettivi di reinserimento sociale e di cura.

⁵² MACULAN 2023, 101.

sone reclusi incontrano nel farvi ricorso. Accedere ai diritti è un processo faticoso e selettivo in un campo nel quale comprendere le regole è prerogativa di pochi⁵³. Anche il ruolo degli *scrivani* – detenuti incaricati dall'amministrazione ad aiutare i compagni di sezione nella compilazione delle *domandine*⁵⁴ e nella comprensione di atti giuridici – rivela e rafforza dinamiche di potere che ruotano attorno al capitale sociale delle persone reclusi⁵⁵.

La sintesi offerta da Giuseppe Mosconi delinea un quadro reale ed efficace sullo spazio e sul ruolo che i diritti occupano nel campo penitenziario: la maggior parte delle risorse disponibili «a realizzare gli elementi del trattamento (lavoro, sanità, istruzione, attività ludico culturali, benefici e alternative alla pena ecc...) se ha il suo pro, a favore dei beneficiari, ha anche il suo contro, in termini di scarsità, perciò di selettività in termini di attribuzione e di fruibilità premiale, utile al rafforzamento della disciplina interna»; ogni riconoscimento di diritti «ha carattere provvisorio e instabile, potendo venire ridimensionato, sospeso o revocato di fronte ad ogni minima emergenza o esigenza organizzativa»; le esperienze positive si prestano ad essere presentate come «fiori all'occhiello» degli istituti ed a spenderne un'immagine rassicurante «ma lasciano nell'ombra lo stato di deprivazione e di disagio della maggior parte dei detenuti»; ad uno sguardo d'insieme, il carcere «appare come un terreno minato, dove provvisorietà, ambivalenza, strumentalità funzionale, logiche di potere [...] rendono ogni aspetto positivo instabile, ambiguo [...] e costantemente esposto al rischio di strumentalizzazione»⁵⁶.

4. La clinica legale come agente del campo

La visuale prospettica sulla detenzione assunta dalla clinica legale come osservatorio privilegiato sul diritto in azione⁵⁷ costituisce per studentesse e studenti un'opportunità straordinaria di destrutturazione di credenze⁵⁸ e di maturazione di consapevolezza circa la capacità del carattere inglobante dell'istituzione penitenziaria di ostacolare l'accesso ai diritti da parte di coloro che vi sono ristretti⁵⁹. L'approccio realista normativo⁶⁰ proprio della clinica legale costituisce al contempo la spinta per intervenire sullo stato dei diritti nel campo penitenziario con obiettivi trasformativi, nell'orizzonte normativo ideale disegnato «dall'*higher law*, dalle carte costituzionali e dalle carte dei diritti umani»⁶¹.

Gli obiettivi di promozione della cultura dei diritti e di concretizzazione dei diritti inviolabili⁶² – in un frangente storico in cui non è più «scontata la possibilità che i diritti umani, anche solo come orizzonte imperfetto verso cui tendere, sopravvivano per come li abbiamo conosciuti negli ultimi decenni»⁶³ – configurano le cliniche legali come comunità epistemiche⁶⁴ che scelgono di posizionarsi entro il punto di vista socialmente istituito dei soggetti svantaggiati rispetto alle dinamiche di potere che attraversano la società⁶⁵.

⁵³ BLENGINO 2015.

⁵⁴ Il termine viene usato, nel gergo infantilizzante carcerario per riferirsi alle istanze ed alle richieste presentate alla direzione.

⁵⁵ BLENGINO 2015, 178.

⁵⁶ MOSCONI 2024, 100-101.

⁵⁷ KRUSE 2011; PERELMAN 2014.

⁵⁸ BOURDIEU 1986.

⁵⁹ BLENGINO 2015, 170.

⁶⁰ GARCIA ANON 2019.

⁶¹ BARBERA 2018, XXVI.

⁶² Attraverso l'analisi della sentenza Corte Cost., n. 18/1982, la riconducibilità dell'accesso alla giustizia nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 della Costituzione viene sottolineata da MAESTRONI, 2018, 95.

⁶³ SCIURBA 2019, 270.

⁶⁴ BLENGINO, GASCON CUENCA 2019.

⁶⁵ BARBERA 2018.

Impegnarsi attivamente nei processi di interpretazione del diritto nell'ottica del cambiamento sociale e della rimozione delle barriere che impediscono l'accesso alla giustizia⁶⁶ richiede, nel campo penitenziario, di prendervi parte nel ruolo di agente.

Se l'interazione tra i campi penitenziario e universitario⁶⁷ è generalmente dettata dall'obiettivo di garantire il diritto allo studio⁶⁸, la clinica legale si pone con *habitus* e obiettivi propri: promuovere la cultura dei diritti integrando formazione, ricerca e impatto sociale.

Con altri attori – come i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale⁶⁹ – la clinica condivide la convinzione che i problemi dell'esecuzione penale non debbano preoccupare solo l'amministrazione penitenziaria. Entro tale prospettiva, la clinica risponde nel campo penitenziario a quegli obiettivi di inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza che iniziano ad essere ricondotti alla “quarta missione” dell'università⁷⁰.

Allo stato dei diritti in carcere⁷¹ la clinica risponde mettendo a disposizione il proprio capitale sociale come risorsa del campo; opponendo la cultura dei diritti alle degenerazioni violente e segreganti della pena; impegnandosi nella tutela dei diritti.

Tali obiettivi richiedono di considerare le specificità e le conflittualità che caratterizzano il campo penitenziario, così come il posizionamento della clinica al suo interno. L'area di azione della clinica in carcere viene definita attraverso una negoziazione tra attori del carcere e dell'università, che ne coinvolge rispettivamente obiettivi ed *habitus*⁷².

Diversamente da altri soggetti con cui la clinica condivide obiettivi di garanzia dei diritti, l'intervento clinico legale in carcere è sottoposto a vaglio ed autorizzazione dall'amministrazione penitenziaria.

Per il capitale sociale di cui la comunità di pratica⁷³ clinica è portatrice, le direzioni penitenziarie ne accolgono generalmente con favore l'offerta, riconoscendone la capacità di rispondere ad esigenze e risolvere problemi che l'amministrazione non riesce, con le proprie risorse, a fronteggiare. L'impegno della clinica legale nella promozione dell'accesso alla giustizia nel campo penitenziario non è concorrenziale ma complementare al ruolo dell'avvocatura. L'attenzione ai diritti delle persone ristrette si traduce da parte della clinica in interventi di tipo differente in relazione alle “povertà giuridiche”⁷⁴ che essi intendono fronteggiare. Tali interventi possono adottare il modello del *legal aid*, ma più frequentemente essi consistono in attività di *street law*⁷⁵, *legal design*⁷⁶, ricerche o progetti volti a rispondere ad esigenze specifiche. Sportelli di informazione legale, incontri, vademecum e brochures sono gli strumenti principali attraverso cui le cliniche agiscono affinché le persone recluse possano conoscere ed accedere ai propri diritti.

⁶⁶ CAPPELLETTI 1979.

⁶⁷ MACULAN 2023.

⁶⁸ A tale scopo rispondono i poli universitari penitenziari, nati dall'esperienza pilota attivata a Torino nel 1998 e oggi organizzati da quarantatré atenei raccolti nella Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari. Sul punto si rimanda a PRINA 2020.

⁶⁹ BERTACCINI 2018; CELORIA-DE ROBERTIS 2021.

⁷⁰ POLIMENI 2023, 345.

⁷¹ MOSCONI 2024, 100.

⁷² Ciò può avvenire attraverso accordi e convenzioni che coinvolgono i livelli nazionale o regionale dell'amministrazione penitenziaria o, più frequentemente, tramite autorizzazione da parte delle direzioni dei singoli istituti.

⁷³ WENGER 2006 utilizza il concetto di comunità di pratica in riferimento ad un gruppo di persone che, mosse da un comune interesse verso un problema, approfondiscono le proprie conoscenze e competenze rispetto a quest'ultimo interagendo in modo continuato. Ciò è precisamente quello che accade nella clinica, nella quale sono coinvolti studenti, docenti, tutors, professionisti e attori provenienti dall'associazionismo.

⁷⁴ CAPPELLETTI 1979.

⁷⁵ GRIMES et al. 2011.

⁷⁶ HAGAN 2020.

L'intervento clinico giunge talvolta a concretizzarsi in esperienze di *community lawyering clinic*⁷⁷ che coinvolgono le persone detenute in modo attivo nei processi di coscientizzazione dei diritti. Quando un'importante barriera all'accesso alla giustizia è rappresentata dall'elevata complessità delle questioni giuridiche coinvolte – come accade ad esempio per la protezione internazionale o la residenza – può accadere che la clinica ritenga utile considerare gli operatori tra i destinatari del suo intervento.

Non si può ignorare che la clinica legale rappresenti per il carcere, oltre che una risorsa, anche un elemento destabilizzante.

La presenza della clinica – come degli altri attori che provengono dall'esterno – può alterare la routine che governa il funzionamento del carcere non solo impegnandone personale e spazi, ma anche perché gli obiettivi di coscientizzazione dei diritti che guidano la clinica collidono con la tendenza all'autoconservazione dei rapporti di potere su cui l'istituzione si regge. L'ambivalenza con cui il carcere si relaziona alla clinica può, allora, prendere forma come “gratitudine imposta”⁷⁸ traducendosi, di fatto, in limitazioni dello spazio di azione o nel coinvolgimento in progetti ritenuti dall'amministrazione meno problematici o più strategici di altri.

L'opportunità – straordinaria – di azione nel campo deve essere accompagnata dalla certezza che studenti e studentesse siano consapevoli del ruolo della clinica e della sua indipendenza dalle logiche proprie degli operatori penitenziari. Accertarsi che il capitale sociale della clinica sia messo a disposizione della popolazione detenuta per rispondere a bisogni effettivi e secondo criteri che non assecondino le dinamiche selettive del carcere ed evitare che l'esperienza clinica incorra nelle criticità tipiche dei cosiddetti “fiori all'occhiello”⁷⁹ in carcere – depotenziando il ruolo della clinica sia sul piano della tutela dei diritti sia del suo ruolo formativo – è compito, in modi differenti, di studenti, tutors e docenti. A questi ultimi spetta in particolare la responsabilità di limitare la “negoiazione” dello spazio di intervento entro i confini rappresentati dagli obiettivi sociali della clinica. Al tempo stesso, studenti e studentesse devono essere accompagnati a sviluppare lo sguardo critico necessario a non subire le dinamiche del campo in modo acritico, con il rischio di accoglierne punti di vista parziali.

A tale scopo, supervisione e pratica riflessiva si rivelano essenziali nell'interazione con il carcere. L'approccio etnografico che connota tali strumenti conduce la comunità di pratica ad interrogarsi in modo costante *nel corso delle attività*⁸⁰. Esperire in modo riflessivo la fatiscenza degli spazi, le cerimonie di degradazione, i detti e i non detti di chi abita il carcere da ristretto o da operatore, consente di riconoscere i presupposti dogmatici e i condizionamenti che attraversano le dinamiche del campo⁸¹. E' così che la clinica riesce a tenere in costante considerazione che il carcere tende a permettere l'accesso solamente a ciò che l'amministrazione vuole mostrare⁸² ed è questa la consapevolezza che può guidare le scelte di azione della clinica e produrre effetti trasformativi duraturi nella cultura giuridica⁸³ di domani:

«La cosa più importante che mi ha insegnato la clinica è che bisogna visitare le carceri. Se nella vita riuscirò a svolgere un lavoro che mi permetterà di entrare in carcere a controllare e a garantire i diritti e i doveri di chi ivi è rinchiuso o di chi lì lavora mi ricorderò di quello che ho visto e sentito grazie alla clinica»⁸⁴.

⁷⁷ TOKARZ et al. 2008.

⁷⁸ PELLEGRINO, 115.

⁷⁹ MOSCONI 2024, 100-101.

⁸⁰ SHON 1993.

⁸¹ BLENGINO 2023.

⁸² GOFFMAN 1978.

⁸³ FRIEDMAN 1978.

⁸⁴ Dal diario riflessivo di uno studente.

Riferimenti bibliografici

- ANASTASIA S. 2022. *Le pene e il carcere*, Mondadori.
- ANTIGONE 2025. *Senza respiro. XXI rapporto sulle condizioni di detenzione*, Associazione Antigone.
- BAILLEUX F., OST F. 2013. *Droit, contexte et interdisciplinarité: refondation d'une démarche*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 70, 1, 2013, 25-44.
- BAUMAN Z. 2001. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza.
- BERTACCINI D. 2018. *I garanti (dalla parte) dei detenuti. Le istituzioni di garanzia per i privati di libertà tra riflessione internazionale ed esperienza italiana*, Bonomia University Press.
- BLENGINO C. 2018. *Fondamenti teorici di una pratica: approccio bottom up, prospettiva interdisciplinare e impegno civile nella clinica legale con detenuti e vittime di tratta*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, 233-260.
- BLENGINO C. 2023. *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Giappichelli.
- BLENGINO C., GASCON CUENCA A. 2010 (eds.). *Epistemic Communities at the Boundaries of Law. Clinics as a Paradigm of the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, 11-19.
- BLENGINO C., SARZOTTI C. (eds.) 2021. *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.
- BLOCH F. (ed.) 2011. *The global clinical movement. Educating lawyers to social justice*, Oxford University Press.
- BUFFA P. 2013. *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, EGA.
- CAPPELLETTI M. 1979. *Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica*, in «Foro Italiano», vol. 102, 1979.
- CARBONNIER J. 2012. *Sociologia giuridica*, Giappichelli.
- CELORIA E., DE ROBERTIS C. 2001. *Gli organismi di garanzia non giurisdizionali in Italia: un sistema multilivello a tutela dei diritti delle persone private della libertà*, in «Diritto Penale e Contemporaneo», 3, 2001, 49-70.
- DAL LAGO A. 1999. *Non persone*, Feltrinelli.
- FOUCAULT M. 1976. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi.
- GARFINKEL H. 1956. *Conditions of successful degradation ceremonies*, in «American Journal of Sociology», 6, 2, 1956, 420-424.
- GARCÍA AÑÓN J. 2019. *Access to Justice and the Impact of the European Legal Clinics in Case Law*, in BLENGINO C., GASCON CUENCA A. (eds.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law. Clinics as a Paradigm of the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni.
- GARLAND D. 1999. *Pena e società moderna*, Il Saggiatore.
- GARLAND D. 2004. *La cultura del controllo*, Il Saggiatore.
- GOFFMAN E. 1978. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi di esclusione e della violenza*, Einaudi.
- GRIMES R., O'BRIEN E., MCQUOID-MASON D., ZIMMER J. 2011. *Street Law and Social Justice Education*, in BLOCH F. (ed.), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, 228 ss.
- HAGAN M. 2020. *Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System*, in «Design Issues», 36, 3, 2020, 3-15.

- MACULAN A. 2023. *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in «Sociologia del Diritto», 50,1, 2023, 89-114.
- MAESTRONI A. 2018. *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, Giappichelli.
- MOSCONI G. 2024. *Decostruire la pena*, Meltemi.
- PELLEGRINO V. 2024. *Il carcere come istituzione "totaloide": l'ambivalenza istituzionale, lo spazio del farsesco, la creatività necessaria*, in «Sicurezza e Scienze sociali», 1, 2024, 11-128.
- PERELMAN J. 2014. *Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 73, 2014, 133-153.
- PRINA F. 2020. *L'impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione*, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali», 1, 2020, 209-212.
- SANTOS B.D.S. 1995. *Toward a new common sense. Law, Science and Politics on the paradigmatic transition*, Routledge.
- SARZOTTI C. 1999. *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in FAVRETTO A.R., SARZOTTI C. (eds.), *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan, 9-84.
- SARZOTTI C. 2000. *Carcere e cultura giuridica: L'ambivalenza dell'istituzione totale*, in «Dei delitti e delle pene», 1, 2, 2000, 77-126.
- SARZOTTI C. 2010. *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in SANTORO E. (ed.), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, 181-238.
- SARZOTTI C. 2022. *La legge penale in azione: come si costruiscono il crimine e il criminale*, in COTTINO A. (ed.), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, 341-400.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 257-276.
- TOKARZ K., COOK N.L., BROOKS S.L., BRATTON BLOM B. 2008. *Conversations on "Community. Lawyering": The Newest (Oldest) Wave in Clinical Legal Education*, in «Washington University Journal of Law Policy», 28, 1, 2008, 359-402.
- VIANELLO F. 2012. *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci.
- VIANELLO F. 2018. *Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario* in «Sociologia del diritto», 3, 2018, 67-85.
- WACQUANT L. 2002. *The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration* in «Ethnography», 3, 2002, 371-397.
- WACQUANT L. 2012. *Il nuovo connubio tra welfare e prisonfare*, in «Antigone», 2, 2012, 137-161.
- WENGER E. 2006. *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Raffaello Cortina.